



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N° DEL

IL SINDACO

Vista la nota prot. 23417 del 14.05.2010 con la quale il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza fa rilevare che:

- in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche-culturali, religiose ecc.. i gestori degli esercizi pubblici circostanti, effettuano la vendita di bevande in contenitori di latta o vetro anziché in contenitori di plastica morbida o di carta, creando così inquinamento ambientale oltre che problemi correlati alla pubblica incolumità e sicurezza;
- nelle ricorrenze patronali e sagre che si tengono sul territorio comunale i medesimi esercizi pubblici presenti all'interno delle aree interessate ed in quelle circostanti, non sospendono la vendita di super alcolici;

Rilevato che con la nota su menzionata, al fine della migliore gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, viene richiesta l'emissione di apposita ordinanza finalizzata al divieto della vendita di superalcolici, nonché al divieto della somministrazione di bevande in contenitori diversi da quelli di carta o bicchieri in plastica morbida;

Visto l'articolo 14 bis della Legge 30.03.2001 n° 125 come modificato dalla Legge 07.07.2009 n° 88 che dispone il divieto della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche su aree e spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto inoltre il D.L. 23.05.2008 n° 92 convertito in Legge 24.07.2008 n° 125;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con decreto Lgs.vo 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- In occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, culturali, religiose, fiere, sagre e feste patronali è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche su aree e spazi pubblici salvo la somministrazione di tali bevande da parte di pubblici esercizi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei propri locali e relative pertinenze, fino alle ore 2 della notte del venerdì, sabato e domenica;

- Nelle stesse manifestazioni, è fatto obbligo per i pubblici esercizi di somministrare bevande in contenitori di plastica morbida o di carta anziché in lattine e bottiglie di vetro;

- E' fatto altresì divieto, della somministrazione e vendita di superalcolici nei pubblici esercizi e loro pertinenze, in occasione delle fiere, sagre o feste patronali, nelle zone del territorio comunale comprendenti Piazza della Vittoria, Piazza Mattej, Piazza S. Giovanni, Piazza di Largo Paone, Piazza S. Erasmo, Via Vitruvio, Molo Vespucci e nelle vie contigue alle stesse aree, procedendo alla notifica per ciascuno degli esercizi in parola;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Le violazioni alla presente ordinanza verranno punite secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

La presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia, al Comando Carabinieri di Formia, al Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale per i controlli di competenza;

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2010

IL SINDACO
Michele Forte

Ordinanza divieto somministrazione su aree pubbliche